

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

REDATTO AI SENSI DEL D. LGS 231/01

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 e successive modifiche ed integrazioni

1 – Quadro normativo.

1.1 Il Decreto Legislativo 231/2001

Con l'emanazione del D. Lgs. 231/2001 - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 300/2000 - è stata introdotta nell'ordinamento Italiano una nuova forma di responsabilità denominata "amministrativa" a carico degli Enti derivante dalla commissione di specifici reati - nell'interesse o a vantaggio degli stessi - da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra

La natura del nuovo tipo di responsabilità dell'ente, pur se definita amministrativa, ha forti analogie con la responsabilità penale sia in relazione alla sede deputata all'accertamento dell'illecito - processo penale - sia in relazione all'autonomia della responsabilità, tanto che l'ente potrà essere dichiarato responsabile anche se colui che ha commesso il reato non è imputabile o non è stato individuato.

Seguendo altra tesi la responsabilità degli enti di cui al D.Lgs 231 costituirebbe un *tertium genus*.

1.2 - Le fattispecie di reato previste nel Decreto Legislativo 231/2001.

La responsabilità amministrativa degli Enti non sorge in relazione alla commissione di qualsiasi reato bensì esclusivamente in relazioni ad ipotesi di reato previste dallo stesso Decreto Legislativo e, in particolare, dagli articoli 24 sino al 25 *sexiesdecies* oltre che dall'art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 in relazione ai c.d. reati transnazionali.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24).

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.).

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* D.lgs 231/2001).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Reati previsti e puniti dalla DL 105/2019 n. 105 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

Ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491 bis del codice penale, e quindi ricomprendendo i seguenti reati:

- l'art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- l'art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- l'art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- l'art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- l'art. 480 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- l'art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);
- l'art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);
- l'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- l'art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni);
- l'art. 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
- l'art. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);

- l'art. 489 (Uso di atto falso);
- l'art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri);
- l'art. 492 (copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti);
- l'art. 493 (falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998, la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, la pornografia virtuale, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, il traffico di organi prelevati da persona vivente, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne, la corruzione di minorenne, la violenza sessuale di gruppo, l'adescamento dei minorenni (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) e alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Delitti di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio (art. 25):

- peculato (art. 314 c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi

delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis);

- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1.):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

Reati societari (art. 25 ter):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) - falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L. 262 del 28-12-2005;

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2) abrogato: art 37 d.lgs 27.01.2010;
- impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis c.c.), interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater): L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d. lgs. n. 231, l'art. 25-quater, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" – artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 280, 280 bis, 280 ter, 289,bis, 302 c.p. -, nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater -1): con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, si è introdotto l'art. 25 quater I, prevedendo la responsabilità dell'ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 bis del c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies): - riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); - prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);

- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico e pornografia virtuale (art. 600 quater c.p.);

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
- violenza sessuale (art. 609 bis);
- atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.).

Abusi di mercato (art. 25 sexies): la legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel d. lgs. 231 l'art. 25 sexies (Abusi di mercato), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies): la legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies (modificato successivamente dall' art. 300 del d. lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 589, 590 c.p.), commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies): Il d.lgs. 21.11.2007, n. 231 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 octies al d.lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell'ente anche per i reati di cui agli artt.:

- 648 c.p. (Ricettazione);
- 648 bis c.p.(Riciclaggio);
- 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- 648 ter. 1 (autoriciclaggio).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;

- predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art. 25 decies (art. 377 bis c.p.).

Delitti in materia ambientale (art. 25-undecies):

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.);
- uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e allegato C, parte 1 (art. 1 Legge 150 del 7 febbraio 1992);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, allegato C, parte 2 (art. 1 Legge 150 del 7 febbraio 1992);
- art. 3 Legge 150 del 7 febbraio 1992;
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 Legge 150 del 7 febbraio 1992);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (varie ipotesi previste dall'art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- scarichi sul suolo (art. 103, D.Lgs. 152/2006);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104, D.Lgs. 152/2006);
- scarichi in reti fognarie (art. 107, D.Lgs. 152/2006);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108, D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall'art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- divieto di abbandono (art. 192, D.Lgs 152/2006);
- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs 152/2006);
- rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227, D Lgs 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- "Associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti. (art. 260, D. Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006);
- emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D.Lgs. 152/2006);
- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (L. n. 549/1993);
- inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare art. 25 duodecies:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs 286/98);

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D.Lgs 286/98);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

Razzismo e xenofobia art. 25 terdecies:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.);
- Crimi di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra (Legge 12 luglio 1999, n. 232).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati art. 25 quaterdecies:

- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 401/89).

Reati Tributari art. 25 quinquiesdecies:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti pe operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs 74/2000).

Contrabbando art. 25 sexiesdecies:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso confini di terra e gli spazi doganali (art 282 DPR 43/73);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art 283 DPR 43/73);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art 284 DPR 43/73);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art 285 DPR 43/73);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art 286 DPR 43/73);
- contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art 287 DPR 43/73);
- contrabbando nei depositi doganali (art 288 DPR 43/73);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art 289 DPR 43/73);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art 290 DPR 43/73);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art 291 DPR 43/73);
- altri casi di contrabbando (art 292 DPR 43/73);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art 295 DPR 43/73);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291 bis DPR 43/73);

- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291 ter DPR 43/73);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291 quater DPR 43/73);

Reati transnazionali: 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; reati previsti:

- associazioni per delinquere (416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis c.p.); articolo 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria); articolo 378 c.p. (Favoreggiamento personale); articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

1.3 IPOTESI DI ESENZIONE DI RESPONSABILITA'

Il D.lgs. 231/2001 prevede alcune ipotesi di esenzione di responsabilità per l'Ente.

In primo luogo, l'ente non risponde dei reati specificati nel paragrafo precedente nel caso in cui i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Inoltre, l'Ente è immune da profili di responsabilità nel caso in cui provi di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6, D.lgs. 231/2001).

L'adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo", che deve essere formato avuto riguardo specificamente ai rischi di commissione di reato cui è esposta concretamente la società, realizza un'attività preventiva in quanto diretto a impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di reati

L'adozione di un tale strumento – che non costituisce un obbligo bensì una facoltà -, oltre a poter comportare l'esenzione di responsabilità, permette di ottenere, anche se adottato dopo la commissione del reato ma prima della dichiarazione di

apertura del dibattito, importanti benefici in termini di riduzione delle sanzioni oltre che l'inapplicabilità di misure interdittive.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Scelta societaria.

La scelta della Demar Hospital S.r.l. di predisporre il “Modello di organizzazione gestione e controllo” previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 231/01, si inserisce nella delicata fase di cambio dell’organo amministrativo decisa a seguito di recenti vicende e si fonda sulla necessità di adeguare la struttura organizzativa societaria alle esigenze di mercato, sempre più dirette verso obiettivi di trasparenza e legalità.

Sempre nella medesima ottica, la società ha deciso di aggiornare il già adottato codice etico, ispirato a rigorosi principi nella regolamentazione dei rapporti con i c.d. stakeholder e cioè con i soggetti "portatori di interessi" nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto (i clienti, i fornitori, i finanziatori -banche e azionisti -, i collaboratori, ma anche gruppi di interesse esterni, come i residenti in aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locali).

Il modello deve essere necessariamente – e non solo ai fini esimenti – adattato alla realtà aziendale per evitare la creazione di sovrastrutture e sistemi di controllo che, se male calibrati, possono comportare la paralisi, o comunque, un forte decremento dell’attività aziendale con problemi in ordine alla stessa esistenza in vita dell’azienda.

Tuttavia, l’attività svolta, in via prevalente, dalla Demar Hospital S.r.l. ha indotto la società ad adottare il modello in parola per prevenire, principalmente, i rischi di commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica, dei reati contro il patrimonio mediante frode, dei reati fiscali e di quelli societari e finanziari.

E’ di tutta evidenza, dunque, come l’attività svolta in concreto dalla Società, incida sulla concreta predisposizione del modello, che avrà una natura semplificata.

2.2 I destinatari del modello 231/01.

Il presente Modello è indirizzato a tutto il personale della Demar Hospital S.r.l. e, in particolare, a coloro che svolgono attività identificate a rischio.

Le prescrizioni del presente Modello devono essere rispettate sia dal personale dirigente che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo (Amministratore Unico), nonché da tutti i soci, i lavoratori sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza degli organi sovraordinati (“destinatari”).

Il Modello è altresì indirizzato verso quanti operano su mandato o per conto della Demar Hospital S.r.l., nonché per coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscano sotto la direzione e vigilanza dei vertici aziendali.

Sono ulteriormente tenuti al rispetto delle norme interne e dei valori etici della

Società i consulenti, i collaboratori e i fornitori della Demar Hospital S.r.l. e, in generale, tutti coloro che intrattengono, con la Società in oggetto, rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura.

Ai consulenti e ai collaboratori si estendono altresì le regole e i principi di controllo previsti nel Modello, relativi alla specifica area di attività.

2.3 Criteri utilizzati per la redazione del modello

Nella redazione del modello e nella predisposizione di strumenti idonei a garantirne l'attuazione, in primo luogo, si è cercato di applicare con rigore le indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del decreto.

I suddetti articoli disciplinano, come in precedenza segnalato, ipotesi di esenzione di responsabilità collegate a specifiche attività di prevenzione e di controllo poste in essere dalla società prima della commissione del reato.

In particolare, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale all'interno della società, l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

I modelli, per espressa disposizione legislativa, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, avuto riguardo alla commissione di reati da parte di persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Dunque, particolare valenza, in questa ipotesi, assume l'efficace attuazione del modello che per essere tale richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In secondo luogo, in adesione al terzo comma dell'art. 6 del decreto (*"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*) si è deciso di recepire i suggerimenti contenuti nelle linee guida della Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, così come aggiornate alla data odierna, pur non aderendo in modo pedissequo all'impostazione ivi contenuta.

Infine, anche in considerazione della verifica giudiziale in ordine alla idoneità del modello, è stata prestata particolare attenzione alla Giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sull'applicazione della normativa di riferimento.

Ciò posto, l'attività di predisposizione del modello e di conseguente creazione di strumenti idonei a impedire che si verifichino effetti pregiudizievoli per l'Ente, sarà così articolata:

- a) descrizione della struttura societaria e individuazione dei soggetti dalle cui condotte costituenti reato potrebbe derivare la responsabilità dell'Ente.
- b) individuazione – previo esame delle attività in concreto svolte dalla società – dei reati presupposto verificabili e delle possibili modalità di commissione;
- c) creazione di un sistema di pregnanti controlli, ove non esistente ovvero inadeguato, sulla formazione ed attuazione delle decisioni della società nelle c.d. aree a rischio;
- d) creazione di un sistema di pregnanti controlli, ove non esistente ovvero inadeguato, sulla gestione delle risorse finanziarie;
- e) creazione di canali riservati che consentano, in pieno anonimato, ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- f) creazione di un sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel modello da parte di un dipendente, di un lavoratore autonomo, di un fornitore o di altri soggetti aventi comunque rapporti contrattuali con la società; nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma

- 2, lettera e), inserimento di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- g) creazione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
 - h) creazione di un adeguato sistema di flussi informativi, con pedissequa previsione di obblighi di informazione a favore e nei confronti dell'organismo di vigilanza, che garantisca a quest'ultimo lo svolgimento dei propri compiti e, dunque, la vigilanza sul funzionamento ed osservanza del modello;
 - i) verifica dell'adeguatezza del codice etico;
 - j) previsione della formazione e dell'addestramento dei destinatari delle disposizioni contenute nel modello.

2.4 La giurisprudenza.

La giurisprudenza appare ondivaga in merito all'esatta individuazione del tipo di responsabilità degli enti delineata dal D.Lgs. n. 231/01, vi sono sentenze che hanno affermato, ora la natura amministrativa della responsabilità, ora la sua natura penale, e sentenze delle sezioni semplici che hanno seguito la teoria del *tertium genus*.

Parte della Giurisprudenza, infatti, riconduce la predetta responsabilità nell'alveo di quella amministrativa, con l'importante conseguenza di escludere in capo al P.M. l'obbligo giuridico, operante nel Diritto Penale – obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale -, di contestare la violazione delle previsioni di cui al D.lgs. 231/01.

La tesi che propugna la natura amministrativa della responsabilità dell'ente si basa sui seguenti elementi: formulazione legislativa che appella come "amministrativa" tale responsabilità, ma soprattutto le relative sanzioni; rischio di illegittimità costituzionale della disciplina ove si opti per la natura penale della responsabilità dell'ente, avendo riguardo: al contrasto che essa presenterebbe con l'art. 27 Cost.; al meccanismo d'inversione dell'onere della prova prevista in caso di commissione del reato da parte di soggetti rivestenti una funzione apicale nell'ente, che contrasterebbe con il secondo comma del medesimo art. 27 Cost. poiché è l'ente a dover provare di aver adottato un modello idoneo a prevenire reati del tipo di quelli commessi per andare esente da pena e non la pubblica accusa a dover raccogliere elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio; al procedimento di archiviazione disciplinato dall'art. 58 del decreto, ritenuto contrastante con il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., posto che tale procedimento rimette la decisione in merito all'archiviazione esclusivamente agli organi inquirenti, sottraendo qualsiasi controllo al giudice penale sulla scelta di archiviazione; alla disciplina delle modifiche soggettive degli enti, contrastante con il principio di responsabilità penale personale, in caso di

trasformazione, fusione, scissione e cessione dell'ente, questi ne risponde anche per i reati antecedenti alla commissione del fatto, in contrasto con il principio di responsabilità penale personale e colpevole.

L'esclusione della natura penale della responsabilità è avvalorata anche dalla disamina del combinato disposto di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 231: l'ente è responsabile per la commissione di reati che possono essere commessi tanto da soggetti che si trovano in posizione apicale quanto da soggetti sottoposti all'altrui direzione, purché il reato sia commesso comunque nell'interesse ovvero a vantaggio dell'ente medesimo. Ed allora, la responsabilità avrebbe natura amministrativa anche perché il tipo di rimprovero che viene mosso dal legislatore non è di aver commesso in prima persona il fatto di reato, bensì di aver adottato un'organizzazione interna inadeguata e inefficace, visto che il modello di gestione dell'ente non è stato in grado di prevenire la commissione di illeciti da parte delle persone comunque riferibili all'ente medesimo.

Parte della Giurisprudenza ha ritenuto che si tratti di una responsabilità autenticamente amministrativa e che, pertanto, non possano porsi questioni di legittimità della relativa disciplina con riferimento ai principi che la Costituzione riserva alla materia penale, Trib. Torino, Il Corte di Assise, 15 aprile 2011.

La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 22, d.lg. 231 del 2001, per asserito contrasto con gli art. 3, 24, comma 2, e 111 cost., in relazione alla presunta irragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche, atteso che, invece, la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità "ex delicto" di cui al d.lg. 231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 10/11/2015, n. 28299).

La questione di legittimità era stata sollevata in considerazione della previsione nel D.lgs. n. 231/01 del termine quinquennale di prescrizione indipendentemente dalla tipologia di violazione commessa.

La notissima sentenza delle S.U. n. 38343/14 — Thyssenkrupp||, nella quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo alla —presunzione di colpevolezza|| emergente dagli artt. 5, 6 e 7 D. Lgs. 231 e all'asserita indeterminatezza dei modelli organizzativi previsti negli artt. 6 e 7, proprio perché esse presupporrebbero la natura sostanzialmente penale della responsabilità, che la Corte, invece, ha escluso.

Analogamente, Trib. Milano, G.i.p. Salemme, ord. 8 marzo 2012, in Cass. pen., 2013, che, proprio in considerazione della natura amministrativa e non penale della

responsabilità, ha negato rilevanza, in quest'ambito di disciplina, all'art. 25, comma 2, Cost. come parametro del giudizio di legittimità costituzionale.

Ancora, il Tribunale di Milano con Ordinanza del 31 luglio 2007 ha riconosciuto natura prettamente amministrativa alla responsabilità dell'ente. Nell'escludere l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, la Corte definisce amministrativa non solo la responsabilità, ma anche gli illeciti cui essa consegue e le sanzioni comminabili. Alla medesima conclusione era pervenuto lo stesso Tribunale in una precedente sentenza (Trib. Milano, 11 dicembre 2006), dove si affermava che occorre attribuire significativa importanza alla nozione di "dipendenza da reato" formulata dall'art. 1 del decreto. Il criterio della "dipendenza da reato" vale, secondo il Tribunale, a legare la responsabilità degli enti al presupposto della responsabilità penale dei soggetti e a qualificare come amministrativa la responsabilità che sorge in capo alla persona giuridica per il reato posto in essere dalla persona fisica.

Un diverso orientamento attribuisce, invece, natura sostanzialmente penale alla responsabilità dell'ente. Nello specifico, infatti, il Consiglio di Stato (parere. Sez. III, 11 gennaio 2005), ha sancito che questa forma di responsabilità, pur se definita come "amministrativa" già nel decreto, è connessa alla commissione di un reato e viene applicata nell'ambito di un processo penale.

Con sentenza n. 38343/14, la Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali evidenzia che il sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un *tertium genus* se si vuole, ma è comunque parte del più ampio e variegato sistema punitivo con evidenti regioni di contiguità con l'ordinamento penale - compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell'ordinamento penale - è da escludere che la disciplina violi il principio della responsabilità per fatto proprio in quanto il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo è sicuramente qualificabile come "proprio" anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega la prima alla seconda - è da escludere che il sistema violi il principio di colpevolezza).

Il sistema normativo introdotto dal d.lg. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un *tertium genus* di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito, in tema di responsabilità dell'ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, che grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi) (Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 38343/14).

Più incisivamente, la Corte di Cassazione (Cass. Pen., sent. n. 3615/06) ha affermato che la responsabilità, solo nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale, al fine di evitare conflitti di natura costituzionale con il principio personalistico dell'imputazione penale (art. 27 Cost.).

I giudici di legittimità sanciscono la caduta del dogma *societas delinquere non potest* evidenziando il ruolo dell'ente di istigatore, esecutore, e beneficiario della condotta illecita.

Inoltre, la commissione del fatto nell'interesse o a vantaggio dell'ente deve essere accompagnata da una culpa in vigilando dell'ente stesso ovvero dalla mancata attuazione di modelli di controllo dei rischi idonei.

Anche la decisione della Cassazione n 18941/04 opta per la natura penale della responsabilità di cui al D.Lgs n 231/01, escludendo l'operatività della disciplina in discorso in riferimento alle imprese individuali, in ossequio al principio penalistico del divieto di applicazione analogica in *malam partem*.

b) Applicazione a soggetti stranieri.

L'art. 1 del D.lgs. 231/01 esclude espressamente dall'ambito di applicazione della norma lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La norma non fa invece riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Sulla base di tale considerazione, un'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007) afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione ai reati commessi da enti esteri in Italia. Tale principio si ricava dal complesso del sistema normativo del D.lgs. 231 del 2001, per il quale la competenza per l'illecito amministrativo si radica nel luogo di commissione del reato presupposto. Pertanto, nel momento in cui l'ente estero decide di operare in Italia deve attivarsi e uniformarsi alle previsioni normative italiane. Ragionando diversamente, l'ente si attribuirebbe una sorta di auto esenzione dalla normativa italiana in contrasto col principio di territorialità della legge.

A conclusioni analoghe era pervenuto in precedenza altro Gip dello stesso Tribunale (ord. 27 aprile 2004), sul presupposto che il dovere di osservare la legge italiana, e quindi anche il D.lgs. 231 del 2001, sussiste a prescindere dall'esistenza nel paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia. Nel caso di specie il Gip ha applicato la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione anche a una società straniera operante in Italia solo attraverso un'associazione temporanea di imprese.

Da ultimo, la Suprema Corte, ha confermato che *"in tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da*

un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell'ente e dal luogo ove esso abbia la sede legale, nonché dall'esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231" (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 11/02/2020, n. 11626).

c) Interesse o vantaggio dell'ente.

L'art. 5 del d. lgs 231 del 2001 individua il presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa dell'ente nella commissione di uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss., e il presupposto soggettivo nella qualifica rivestita dall'autore dell'illecito. Affinché possa sorgere responsabilità in capo all'ente è, altresì, necessario che la condotta illecita sia finalizzata al conseguimento "dell'interesse o vantaggio" dell'ente.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., n. 3615/06) la formula "interesse o vantaggio" non deve essere intesa come un concetto unitario, potendosi distinguere un interesse a monte della società ad un guadagno prefigurato come possibile conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato. Nello stesso senso si era pronunciato il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo il quale è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita. A sostegno di tale interpretazione, il Tribunale richiama l'art. 12, comma 1, lett. a), secondo cui l'ente incorre in una sanzione ridotta se l'autore dell'illecito ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e se l'ente ha conseguito un vantaggio minimo ovvero non ha conseguito alcun vantaggio.

Quanto ai criteri di imputazione riferiti all'interesse e al vantaggio, da ultimo la Suprema Corte ha evidenziato che *"sono giuridicamente distinti giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare ex ante, e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile "ex post" e consistente nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato"* (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 23/05/2018, n. 38363).

Infine, sempre con riferimento all'interesse e al vantaggio, negli ultimi anni si è formata copiosa giurisprudenza volta ad attestarne la sussistenza nelle singole fattispecie criminose.

d) L'interesse di gruppo.

Il Tribunale di Milano, nell'ordinanza richiamata (20 dicembre 2004), ha affermato che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo

non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per tale via si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato appartenga anche funzionalmente alla stessa. Nel caso di specie, l'autore dell'illecito rivestiva la posizione apicale di amministratore della controllante. Di tale avviso è anche il Consiglio di Stato (parere Sez. III, 11 gennaio del 2005) secondo il quale la responsabilità di altre società appartenenti al gruppo può ipotizzarsi solo quando sia dimostrato che i rispettivi soggetti in posizione apicale o i rispettivi dipendenti hanno contribuito alla commissione del reato.

e) Autori dell'illecito: apicali e sottoposti.

In giurisprudenza, la questione della qualificazione soggettiva dell'autore del reato assume rilievo sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova al fine dell'esenzione da responsabilità.

L'art. 6 del decreto prevede che nell'ipotesi di reato commesso da soggetto in posizione apicale, l'ente non risponde se prova, cumulativamente e non alternativamente: a) che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) che i soggetti autori dell'illecito abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera; b) L'art. 7 prevede, invece, che nel caso di reato commesso dal sottoposto, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti in posizione apicale. In ogni caso, l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esclusione della responsabilità dell'ente determinata dalla tempestiva adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello comportamentale è dunque considerata elemento di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente solo nell'ipotesi di reato commesso da dipendente; diversamente, quando il reato è posto in essere da un apicale, l'ente deve dimostrare anche che sia stata realizzata da parte dell'autore dell'illecito una condotta fraudolenta elusiva delle prescrizioni.

Secondo il Tribunale di Napoli (ord. 26 giugno 2007) il disposto normativo è chiaro nello stabilire che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 6, lett. a), b), c), d) è posto a carico dell'interessato ("l'ente non risponde se

prova”). Viceversa, nell’ipotesi di reato commesso dal sottoposto, stando alla lettera della norma, sembra che l’onere della prova della mancata adozione e dell’inefficace attuazione dei modelli organizzativi, gravi sull’accusa, non essendo riprodotta la locuzione “l’ente non risponde se prova”. La chiarezza del testo normativo non esclude però, ad opinione del Tribunale, che la valutazione che il giudice deve compiere sul modello è identica in entrambe le fattispecie: sarà pertanto sempre interesse dell’ente – che al riguardo risulta essere dotato di maggiori poteri conoscitivi – dimostrare l’efficace attuazione del modello. Il ragionamento del giudice di Napoli appare, però, condurre a una conclusione non in linea con il testo normativo, che aggrava al di là di quanto stabilito dal legislatore l’onere della prova a carico dell’ente.

f) Modelli organizzativi.

Il legislatore attribuisce al modello organizzativo di prevenzione dei reati una funzione diversa secondo il momento in cui esso viene adottato: qualora sia stato adottato prima della commissione del reato, assolve a una funzione di esclusione della responsabilità dell’ente; qualora, invece, sia stato adottato dopo la commissione dell’illecito, svolge la funzione di riduzione della sanzione pecuniaria comminata. In quest’ultimo caso, inoltre, l’adozione del modello consente di non applicare sanzioni interdittive, nonché di sospendere le misure cautelari, se ricorrono le altre condizioni previste dall’art. 17. Ciò impone che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’ente deve avere: i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero essersi comunque adoperato in tal senso; ii) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato; iii) messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

E’ opportuno sottolineare che si segnalano più decisioni che hanno valutato positivamente l’adozione del modello anche successivamente al reato.

Con riguardo all’efficacia e al contenuto dei modelli, la giurisprudenza di merito ha individuato alcuni principi tendenzialmente uniformi: è stato ritenuto che il modello debba essere efficace e dinamico, tale da seguire i cambiamenti dell’ente cui si riferisce. L’efficacia di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e controllo idonei ad eliminare o ridurre significativamente l’area di rischio di responsabilità (Trib. Milano, 28 ottobre 2004; Trib. Milano 20 settembre 2004). E’ stato altresì precisato (Trib. Roma, 4 aprile 2003) che la prevenzione dei reati deve essere il risultato di una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale. Occorre perciò valutare in quali momenti della vita e dell’operatività dell’ente possono più facilmente inserirsi fattori di rischio. L’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un’analisi approfondita della realtà aziendale e delle possibili modalità attuative dei reati stessi. In tale analisi dovrà

necessariamente tenersi conto della storia dell'ente (Trib. Napoli, 26 luglio 2007; Trib. Milano 20 settembre 2004).

I modelli devono prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta.

Nel suo contenuto, perciò, il modello deve consentire un'attuale e costante mappatura dei rischi aziendali attraverso l'individuazione delle aree a rischio.

La giurisprudenza ha, poi, individuato *standard* di organizzazione dell'attività di impresa che possono essere validamente considerati anche in fase di costruzione e applicazione del modello organizzativo. Assumono rilievo, ad esempio, la procedimentalizzazione dell'attività di impresa, la delega di funzioni a soggetti competenti e la predisposizione di efficienti flussi informativi endosocietari. Vengono, inoltre, costantemente richiamati anche i criteri elaborati dalle Linee Guida di categoria, quali la separazione di compiti tra coloro che svolgono fasi cruciali nell'ambito di un processo a rischio; l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali; l'adozione di meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie; la verifica delle prestazioni effettuate dai consulenti ecc..

Va tuttavia rilevato che il ragionamento della giurisprudenza sull'idoneità del modello sembra essere impostato nel senso che, se il reato è stato commesso, ciò dimostra l'inefficacia del modello. Questo ragionamento rischia di fondare una forma di responsabilità oggettiva dell'ente, che può essere chiamato a rispondere comunque dell'illecito commesso da uno dei soggetti individuati dall'art. 6 e dall'art. 7 del D.lgs. 231/01, con una presunzione assoluta di colpa da organizzazione. Su questo, almeno sul piano dei principi, la stessa giurisprudenza ha però dichiarato che l'idoneità del modello va valutata secondo una prospettiva *ex ante*, che consideri cioè il modo in cui è stato creato il modello in relazione alla specifica realtà aziendale.

Infine, con riferimento all'ipotesi di adozione del modello successiva alla commissione di un reato presupposto, la giurisprudenza ha evidenziato che *“deve essere elaborato tenendo conto della struttura organizzativa dell'ente e della storia anche giudiziaria, della società”* (cfr. Tribunale, Milano, 20/09/2004).

g) L'organismo di vigilanza.

Condizione necessaria affinché possa operare l'esenzione da responsabilità è la presenza di un organismo dotato di autonomi poteri, istituito al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curarne il loro aggiornamento (art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231 del 2001.

Secondo il Tribunale di Milano (ord. 20 settembre 2004), perché l'OdV possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità.

Con riguardo al requisito dell'autonomia, la Corte osserva che i componenti dell'OdV devono possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. In punto di nomina dei membri dello stesso organo osserva, invece, che prevedere come causa di ineleggibilità la condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso uno dei reati di cui al D.lgs. 231 del 2001, ovvero la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, può non essere sufficiente a garantire l'indipendenza dell'organo. Per il Tribunale è, pertanto, necessario considerare come causa di ineleggibilità la sentenza di condanna anche quando non ancora passata in giudicato.

Circa la composizione dell'OdV, il Tribunale di Roma (ord. 4 aprile 2003) auspica che i membri di tale organo non appartengano agli organi sociali, ritenendo che, al fine di garantire efficienza e funzionalità all'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. E ancora *"l'organismo di vigilanza della società non può ritenersi autonomo se uno dei membri dello stesso abbia un conflitto di interessi per le funzioni dirigenziali ricoperte nella società"* (cfr. Corte Assise Appello, Torino, 27/05/2013).

Facendo propri i principi affermati dai tribunali su indicati, il Tribunale di Napoli (ord. 26 giugno 2007) ha negativamente valutato l'OdV di una nota società perché: 1) non esisteva nel modello organizzativo un'indicazione di professionalità specifica riferita ai componenti dell'OdV; 2) mancavano elementi che provassero la sussistenza dei requisiti di indipendenza; 3) le cause di ineleggibilità e revoca erano tali che un soggetto condannato per uno dei reati presupposto della disciplina 231/01 potesse rimanere in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Circa i poteri dell'OdV *"in tema di responsabilità da reato degli enti, non è idoneo ad esimere la società dalla responsabilità da reato il modello organizzativo che preveda un organismo di vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo e che risulti sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato"* (cfr. Cassazione penale, sez. II, 27/09/2016, n. 52316) e ancora *"Ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa da reato, l'approntamento di un modello organizzativo, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, non è a tal fine sufficiente, essendo anche necessaria l'istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello, attribuita a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Al riguardo, iniziativa e controllo possono essere ritenuti effettivi*

e non meramente "cartolari", soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato: infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto citato prevede una serie di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine evidente di consentire l'esercizio "autonomo" del potere (di vigilanza); inoltre, l'articolo 6, comma 2, lettera e), citato prevede un sistema disciplinare idoneo. Da ciò deriva, quindi, che non può definirsi idoneo a esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che preveda l'istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (l'inadeguatezza dell'organismo di vigilanza era stata dedotta, nella specie, tra l'altro, dalla partecipazione, quale presidente, di un consigliere di amministrazione della società, e dalla presenza, tra i componenti, di altri soggetti che, per i loro rapporti e il loro ruolo, non potevano essere considerati realmente indipendenti rispetto ai proprietari dell'ente)" (cfr. Cassazione penale sez. II, 27/09/2016, n.52316).

h) Nozione di profitto del reato.

L'applicazione della confisca in ogni ipotesi in cui viene pronunciata nei confronti dell'ente una sentenza di condanna (art. 19 D.lgs. 231 del 2001) ha fatto sorgere in giurisprudenza una questione interpretativa relativa all'esatta individuazione della nozione di "profitto" del reato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 41936/05) per profitto del reato si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, con la precisazione che per vantaggio economico non si deve intendere né l'utile netto né il reddito, bensì un beneficio aggiuntivo di tipo patrimoniale. E' poi necessario, ai fini della confisca, che il profitto così configurato sia casualmente collegato alla condotta posta in essere dall'autore dell'illecito.

La Suprema Corte ha, altresì, ricompreso nella nozione di profitto le trasformazioni che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto del suo investimento, quando queste siano collegabili casualmente al reato stesso e al profitto immediato conseguito, e siano attribuibili all'autore del reato che quelle trasformazioni abbia voluto (cfr. Cass., Sez. Unite, n.10280/08).

Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può, inoltre, considerarsi estranea al concetto di profitto così delineato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere.

Da ultimo, la Suprema Corte, sul solco di plurimi interventi atti a fornire una nozione di profitto parametrata alle singole fattispecie criminose, ha ritenuto che "il profitto del reato oggetto della confisca di cui all' art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001,

n. 231,, identificabile con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, può essere determinato anche sulla base di dati notori precisi, desunti da analisi statistiche e corroborati da specifiche norme di riferimento” (cfr. Cassazione penale, sez. II, 06/11/2019, n. 50710).

2.5 Struttura societaria ed oggetto sociale.

La Società Demar Hospital S.r.l. è stata costituita in data 02.12.2003 ed è iscritta al n. 02251710808 del Registro delle Imprese di Roma – R.E.A. RM – 1572062 -. Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari ad Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00).

Le quote societarie sono così suddivise:

- una quota di € 3.120,00 (tremilacentoveventi/00) interamente versata di proprietà del socio De Martin Renato codice fiscale DMR RNT 60E29 G190Q;
- una quota di € 3.120,00 (tremilacentoveventi/00) interamente versata di proprietà del socio D’Urso Teresa Maria codice fiscale DRS TSM 58P53 H224I;
- una quota di Euro 2.080,00 (duemilazerottanta/00) interamente versata di proprietà del socio De Martin Davide codice fiscale DMR DVD 84A01 H224M;
- una quota di Euro 2.080,00 (duemilazerottanta/00) interamente versata di proprietà del socio De Martin Roberta codice fiscale DMR RRT 81D47 H224M.

La società ha come oggetto sociale *“la rappresentanza e l’agenzia, anche per conto altrui attraverso contratti di commissione, deposito, mandato e concessione, nonché il commercio all’ingrosso e al minuto di articoli e attrezzature tecnico-sanitarie, apparecchiature elettro-medicali, apparecchiature chirurgiche e mediche in genere, hardware e software, materiale di consumo e monouso; divise e tessuti per sala operatoria ed altri servizi; materiali di casermaggio, arredamenti ed articoli per corsia, ambulatori ed uffici, materiale per disinfezione e derattizzazione, smaltimento rifiuti radioattivi, speciali e radiografici, reattivi reagenti e prodotti chimici. La società potrà inoltre svolgere servizi di consulenza ed assistenza tecnica, fornire i ricambi e gli accessori, esercitare attività di riparazione. Essa potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria comunque connesse, sia direttamente che indirettamente, allo scopo sociale, ivi comprese le assunzioni di mutui. La società potrà inoltre associarsi o consociarsi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o ditte aventi scopo analogo al proprio o comunque ad esso connesso, sia direttamente che indirettamente. Potrà, infine prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali, consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, anche nell’interesse di terzi e per impegni altrui. Rientra nell’oggetto sociale l’attività di trasporto sia per conto proprio che per conto di terzi e con qualsiasi mezzo. Per agevolare il perseguimento degli scopi sociali, la società intende accedere a tutti i benefici, agevolazioni e finanziamenti previsti dalle leggi*

vigenti e di futura emanazione, avuto anche riguardo all'ubicazione della propria sede, posta nel mezzogiorno d'Italia".

La Demar Hospital S.r.l. è amministrata da un Amministratore Unico.

Allo stesso, per norma statutaria, è attribuita la gestione dell'impresa attraverso l'esercizio di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati all'assemblea dei soci.

Altro Organo della società è l'assemblea che delibera in via esclusiva non derogabile, in riunione ordinaria per:

- A) l'approvazione del bilancio;
- B) la nomina e la revoca degli amministratori;
- C) la nomina dei sindaci e del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- D) La determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- E) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- F) La deliberazione sulle altre questioni attribuite dalla legge alla competenza dell'assemblea.

Sono, invece, di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci:

- A) le modificazioni dello statuto, salvo quanto attribuito dallo statuto alla competenza dell'Organo amministrativo;
- B) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- C) l'emissione degli strumenti finanziari di cui allo Statuto;
- D) l'emissione di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni;
- E) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

2.6 Attività svolta in concreto.

La Demar Hospital S.r.l. svolge:

1) la propria attività principale nel settore del commercio all'ingrosso di articoli ed attrezzature tecnico-sanitarie, apparecchiature elettro-medicali, chirurgiche e mediche;

2) l'attività secondaria quale agente di commercio di articoli e attrezzature tecnico-sanitarie, apparecchiature elettro-medicali, chirurgiche e mediche; manutenzione e verifica di sicurezza di apparecchiature biomedicali; commercio all'ingrosso di prodotti chimici per la pulizia industriale, detersivi ed affini per materiale rotabile, linea di prodotti di cortesia dedicati ad alberghi e comunità.

La sede legale e quella operativa della Demar Hospital S.r.l. sono a Reggio Calabria; ove vengono esercitate entrambe le attività.

La Demar Hospital S.r.l., da sempre impegnata nel perseguimento di politiche gestionali finalizzate ad assicurare la qualità dei prodotti e dei processi produttivi, la sostenibilità ambientale e sociale del modello di business e il rispetto di elevati

standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha sviluppato dei progetti finalizzati al miglioramento delle prassi e delle politiche gestionali, che le hanno permesso di conseguire importanti certificazioni.

In particolare, in data 15 febbraio 2016 ha conseguito il certificato n. IT265859, rilasciato, secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015, da Bureau Veritas Italia S.p.A..

2.7 L'individuazione – in relazione alle attività in concreto svolte dalla società – delle ipotesi di reato, tra quelle previste nel decreto, di possibile verifica.

A seguito dell'analisi dello storico, della struttura dell'azienda e del ciclo produttivo, si è giunti alla individuazione delle aree a rischio (mappatura dei rischi) rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Nell'individuazione dei reati si è proceduto inizialmente per esclusione; e cioè attraverso l'individuazione dei reati che non dovrebbero ricorrere nella vita della società, o la cui verifica costituisce un c.d. "accidente" del tutto imprevedibile e per ciò stesso non evitabile.

In tale ottica, si è ritenuto di non prendere in considerazione i reati di cui agli artt. 25 *bis* (falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori da bollo), 25 *quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 *quinqüies* (delitti contro la personalità individuale), il reato di cui all'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) e i reati di contrabbando di cui all'art. 25 *sexiesdecies*, mentre si è ritenuto di prestare particolare attenzione alle attività aziendali in seno alle quali potrebbe esistere un rischio rispetto alla commissione dei reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*, 25, 25 *bis* (limitatamente agli artt. 473, 474, 513, 513 *bis*, 514, 515, 517, 517 *ter* c.p.), 25 *ter*, 25 *septies*, 25 *octies* e 25 *undecies*, 25 *quinqüesdecies* del D. Lgs 231/01.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA.

Contestualmente all'approvazione del presente modello, è costituito l'Organismo di Vigilanza Centrale (OdV) con composizione collegiale e composto da tre persone, di cui una può essere scelta anche tra i dirigenti della società purché non dotata di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che non eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo della società. La scelta dei componenti dell'OdV sarà effettuata avuto riguardo all'esperienza maturata sulle problematiche riguardanti la materia societaria, così da poter fornire alla Società un significativo apporto tecnico-giuridico.

Con il regolamento che viene approvato contestualmente al presente modello e allegato allo stesso per farne parte integrante, vengono stabilite le regole di nomina e di funzionamento dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza, dunque, per poter eseguire i compiti previsti dal D.lgs. 231/01:

- è dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
- è autorizzato ad avere libero ed incondizionato accesso alla documentazione e ad ogni altra informazione societaria, con contestuale obbligo, la cui violazione è disciplinarmente sanzionata, per le funzioni aziendali di rendere disponibili i dati, i documenti e le informazioni richieste.

Sono messe a disposizione dell'OdV sia risorse umane che finanziarie idonee all'assolvimento dei compiti assegnati

Il componente dell'OdV non dovrà svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'Ente. Ciò al fine di garantire che l'attività di vigilanza venga svolta senza possibili conflitti di interesse

Sono previsti cause di ineleggibilità o di revoca dei componenti dell'OdV, avuto riguardo alla sussistenza ed al mantenimento in capo agli stessi dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento delle funzioni affidate.

Sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività e la rispondenza del modello di organizzazione ai requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 231/01;
- verificare l'idoneità del modello a prevenire la commissione dei reati e dei relativi sistemi di vigilanza;
- proporre gli eventuali aggiornamenti del presente Modello, avuto riguardo alle eventuali modifiche Legislative o allo svolgimento da parte della società di nuove attività ritenute a "rischio";
- promuovere le attività finalizzate alla conoscenza del modello all'interno della società;
- curare periodici corsi di formazione, prevedendo l'obbligatorietà della frequenza;
- segnalare le violazioni del modello e valutare, unitamente agli Organi abilitati, l'irrogazione delle sanzioni.

4. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE

4.1 Principi Generali.

Al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal presente modello (confronta artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231/01) viene introdotto un adeguato sistema disciplinare.

Le sanzioni verranno irrogate attraverso un procedimento garantito e con un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza, nel caso di violazione dei protocolli indicato nel presente modello; e cioè **a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale a carico dell'autore della violazione o nei confronti della società.**

4.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.

La scelta della sanzione - sia in ordine alla tipologia che dell'entità - è proporzionata alla gravità della violazione.

In particolare, nella scelta della sanzione, si dovrà tener conto:

- Dei motivi che hanno determinato la violazione ed, in particolare, se la stessa sia stata commessa con dolo o con colpa o per trascuratezza;
- L'importanza, per l'attuazione del modello, della prescrizione violata;
- la posizione all'interno della società dell'autore della violazione avuto riguardo al livello di responsabilità sullo steso gravante;
- Carattere isolato o reiterato della condotta ed eventuali precedenti disciplinari.

4.3 Condotte che determinano la responsabilità disciplinare.

Le sanzioni disciplinari saranno applicate in tutte le ipotesi di violazione delle prescrizioni imposte dal presente modello, sia che siano state realizzate con condotta commissiva, ovvero omettendo di compiere la condotta richiesta, con dolo o con imperizia o negligenza.

4.4 Sanzioni per i lavoratori dipendenti.

La violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali, nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal Codice disciplinare aziendale e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dagli articoli dal 26 al 29 del CCNL.

Ciò posto, le sanzioni individuate sono le seguenti:

a) Rimprovero verbale;

Riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la società Demar Hospital S.r.l."

b) Rimprovero scritto;

Riguarda la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un

comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

c) Sospensione dal Servizio e dal Trattamento Economico;

Riguarda la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse della Demar Hospital S.r.l., comporta la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo, comunque, non superiore a 10 giorni.

d) Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al Modello;

Concerne l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la DEMAR HOSPITAL S.r.l..

e) Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);

Concerne l'adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal Decreto 231, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente presso la Demar Hospital S.r.l..

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, sono conferiti i relativi poteri al consiglio di amministrazione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

4.6 Sanzioni per i Dirigenti.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Lettera di richiamo;

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

b) Risoluzione del rapporto;

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del Modello.

4.7. Misure nei confronti dei Vertici Aziendali.

Ai fini del Decreto Legislativo 231/01, nell'attuale organizzazione dell'Ente sono considerati Vertici Aziendali l'Amministratore Unico ed i Dirigenti direttamente dipendenti dallo stesso, ove presenti.

In caso di violazione delle disposizioni da parte dei Vertici Aziendali, l'OdV informa l'Amministratore Unico, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e, nei casi più gravi, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale nonché, per i dirigenti, all'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 4.6.

4.8. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori.

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori esterni e fornitori dell'Ente valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni e dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le clausole inserite *ad hoc* nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato decreto.

5. SICUREZZA SUL LAVORO

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro a norma art. 17 D.lgs. 81/08 e ad elaborare il relativo DVR secondo il disposto di cui all'art. 28 D.lgs. 81/08, con la collaborazione di RSPP e Medico Competente e con la consultazione del RLS.

Il documento è depositato in sede unitamente al presente modello.

6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. Formazione e informazione dei Dipendenti.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, verrà attuata la formazione e l'informativa verso il personale in ordine al contenuto del modello attraverso una serie di incontri studio e la diffusione di materiale esplicativo.

In particolare, verrà curata l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare attraverso:

- meeting aziendali;
- sito Internet (continuamente aggiornato);
- e-mail ai Dipendenti;
- circolari interne.

Saranno fornite, inoltre, a Collaboratori, Professionisti e Fornitori, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Demar Hospital S.r.l. sulla base del Modello di organizzazione e gestione, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi, verranno inseriti nei contratti di collaborazione apposite clausole.